CITTA' DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Al Ministero della Salute
dgprev@postacert.sanita.it
l.gramaccioni@sanita.it
al Distretto idrografico della Regione Sardegna
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
info.balneazione@regione.sardegna.it

Comune di Alghero
Protocollo Generale
Nr.0043995 Data 26/08/2015
Tit. X Partenza

Oggetto: D. Lgs. 116/08 art. 2 c. 4 del D.M. 30/03/2010

Divieto di Balneazione stazione n. B083SS (Lido) - Alghero

In allegato alla presente si trasmette l'ordinanza sindacale 25 del 26/08/2015 di divieto temporaneo di balneazione disposto nella stazione n. B083SS denominata LIDO (codice Numind IT020090003011).

Il responsabile del Servizio

CITTA' DI ALGHERO
PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza nr. 25 **del** 26 AGO. 2015

OGGETTO: Ordinanza di divieto di balneazione – Stazione LIDO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.116/08, è di competenza del Comunale, la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.
- Ai sensi dell'art.2 del D.M. 30 marzo 2010, qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del medesimo decreto, devono essere attivate le azioni di gestione tra le quali l'adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del citato decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

PRESO ATTO della nota pervenuta all'Amministrazione Comunale a mezzo PEC in data 26/08/2015 prot. 43968, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna – ARPAS, Dipartimento di Sassari – Laboratorio Dipartimentale del 26/08/2015 prot. 27668-2015, con la quale si comunica la necessità di interdire temporaneamente la balneazione nel tratto relativo alla stazione n. B083SS, denominata LIDO (codice Numind IT020090003011) con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss – Boaga*:

INIZIO	Coord. Est	1'441'849	Coord. Nord	4'492'082
FINE	Coord. Est	1'442'276	Coord. Nord	4'491'462
LUNGHEZZA	758 [m]			

CITTA' DI ALGHERO
PROVINCIA DI SASSARI

PRESO ATTO che nella suindicata nota è specificato il motivo per cui si rende necessario interdire temporaneamente la zona constatata la non conformità batteriologica delle acque.

VISTI:

- Il D.L.vo 18 agosto 2000, n.267
- Il D.L.vo n.116/2008
- Il D.M. 30.03.2010

ORDINA

Il divieto temporaneo di balneazione nel tratto relativo alla stazione n. B083SS, denominata LIDO (codice Numind IT020090003011) con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss – Boaga*:

INIZIO	Coord. Est	1'441'849	Coord. Nord	4'492'082
FINE	Coord. Est	1'442'276	Coord. Nord	4'491'462
LUNGHEZZA	758 [m]			

ORDINA

Ai sensi dell'art.15 del D.L.vo 116/2008 al Servizio Segnaletica di porre nel sito, con distanze sufficientemente visibili, i cartelli indicanti la zona interdetta alla balneazione e quella in cui è consentita la balneazione, con gli estremi della presente ordinanza, secondo le specifiche da concordare con l'Ufficio Ambiente ed Ecologia.

Che la presente ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l'affissione all'albo pretorio e sia trasmessa, ai sensi dell'art.6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, al Ministero della Salute e alla Regione anticipandola ai seguenti indirizzi e – mail:

1. Ministero della Salute:

CITTA' DI ALGHERO
PROVINCIA DI SASSARI

- **PEC**: dgprev@postacert.sanita.it
- **MAIL**: l.gramaccioni@sanita.it
- **FAX**: 06 – 599 43227

2. Regione Sardegna:
   - **PEC**: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
   - **MAIL**: pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
   - **MAIL**: amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
   - **MAIL**: info.balneazione@regione.sardegna.it

La presente ordinanza verrà revocata all'esito dei campionamenti aggiuntivi che dovessero rivelare il rispetto dei lavori limite di cui all'All. A del D.M. 30.03.2010.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

CITTA' DI ALGHERO

Il Sindaco
Dott. Mario Bruno